

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA ROMAGNA – sede di Bologna -
RICORSO

Dell' Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bologna, nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore nonché Presidente Ing. Simona Tondelli, con sede in
Bologna, Strada Maggiore n° 13, codice fiscale 00902120377;
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza,
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore
nonché Presidente Ing. Sabrina Freda, con sede in Piacenza,
Via S. Marco n° 16, codice fiscale 80011930338; **Ordine**
degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché
Presidente Ing. Paolo Guidetti, con sede in Reggio Emilia,
Corso Garibaldi n° 42, codice fiscale 80014410353; **Ordine**
degli Ingegneri della Provincia di Modena, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché
Presidente Ing. Gabriele Giacobazzi, con sede in Modena, Via
Pietro Vivarelli n° 10, codice fiscale 80009710361; **Ordine**
degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché
Presidente Ing. Edi Massarenti, con sede in Ferrara, Corso
Ercole I D'Este n° 1, int. 29, codice fiscale 80014640389;
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna,

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Mattia Galli, con sede in Ravenna, Viale Randi n° 37, codice fiscale 80004300390; **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Andrea Barocci, con sede in Rimini, Corso D'Augusto n° 213, codice fiscale 91029030409; **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Riccardo Neri, con sede in Forlì, Via Bruni n°3, codice fiscale 80008630404; **Ordine degli Architetti della Provincia di Modena**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Arch. Anna Alesina, con sede in Modena, Via Ungaretti n° 20, codice fiscale 94011380360; **Ordine degli Architetti della Provincia di Parma**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Arch. Daniele Pezzali, con sede in Parma, Via Borgo Retto n° 21/A, codice fiscale 80012550341; Ing. **Carlo Rossi**, nato a Reggio Emilia il 22/01/1957 c.f. RSSCRL57A22H223E; Ing. **Paolo Marco Bianco**, nato a Montefredane (AV) il 25/04/1964 c.f. BNCPMR64D25F511Y; Ing. **Aroldo Minghelli**, nato a Bologna il 25/02/1947 c.f. MNGRLD47B25A944F; Ing. **Fabrizio Baroni**, nato a Bologna il 08/06/1973 c.f. BRNFRZ73H08A944J; Ing.

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

Stefano Girelli nato a Forlì il 22/10/1959, c.f. GRLSFN59R22D704Q; Ing. **Massimo Rosetti** nato a Ravenna (RA) il 12/01/1971 c.f. RSTMSM71A12H199I; Ing. Marco Albareti, nato a Reggio Emilia il 16/12/1962, c.f: LBR MRC62T16H223Z; Ing. **Roberto Marconi** nato a Carpi (MO) il 22/07/1964 c.f. MRCRRT64L22B819A, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Maggiolo ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53, giuste deleghe in calce al presente atto. La sottoscritta avv. Lucia Maggiolo -c.f. MGGLCU63E47F257Z- dichiara che intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it e al seguente numero di fax:059/4393404;

contro

Regione Emilia Romagna, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Bologna Via Aldo Moro n.52, codice fiscale 80062590379;

per l'annullamento

della Delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 29/06/2017; nonché, per quanto occorrer possa, dell'articolo 2 bis e dell' articolo 23 della L.R.n.15/2013 introdotti dalla Legge

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

Regionale n.12 del 23 giugno 2017; nonché di qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o conseguente non conosciuto;

nonchè per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati;

per la condanna

dell'amministrazione al risarcimento del danno subito dai ricorrenti da quantificarsi in separato giudizio.

Fatto

1. Con Legge Regionale n.12 del 23 giugno 2017, la Regione Emilia Romagna ha apportato modifiche alla Legge Regionale 30 luglio 2013 n.15 (semplificazione della disciplina edilizia) e alla Legge Regionale 21 ottobre 2004 n.23 (vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003 n.326). Più precisamente ha introdotto l'articolo 2 bis alla L.R.n.15/2013 che recita: << 1. La presente legge persegue altresì l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, costituenti livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'uniformazione della disciplina edilizia è assicurata attraverso l'obbligo:

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

- a) dell'adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sancita il 20 ottobre 2016 in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- b) dell'utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'articolo 12 della presente legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni di cui al comma 1, lettera a);
- c) della presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;
- d) della qualificazione delle opere edilizie e della individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono, in conformità al glossario unico approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

2. La Regione recepisce gli ulteriori atti e accordi diretti ad ampliare gli ambiti di uniformazione della disciplina edilizia, attraverso l'adozione e l'aggiornamento di atti di coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 12.>>.

A ciò si aggiunga l'articolo 23 della medesima L.R. il cui 2° comma recita:<< La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata>> mentre il 4° comma recita <<La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3 lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di semplificare e uniformare l'attività di verifica della completezza documentale>> (doc.2).

2. Successivamente, con delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017, la Regione Emilia Romagna ha deliberato di << approvare, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15 del 2013, e per le ragioni sopra esposte, l'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, allegato e parte integrante della presente deliberazione, composto da nr. 7 articoli e dai seguenti 4 Allegati:

I - Schema di regolamento edilizio-tipo;

II - Definizioni tecniche uniformi;

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

III - Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale;

IV- Modulistica edilizia unificata.

2. di dare atto che per effetto delle richiamate norme di legge regionale, i Comuni dell'Emilia-Romagna, o le relative Unioni qualora ad esse siano attribuite le competenze in materia edilizia, nonché, per quanto di competenza, le Province e la Città metropolitana di Bologna, sono tenuti alla puntuale attuazione di tale Atto regionale di coordinamento tecnico, secondo i termini, le modalità e gli effetti disciplinati nell'articolato dello stesso Atto>>.

In particolare, con detta delibera di Giunta è stata formulata una modulistica che impone al tecnico incaricato, al fine di ottenere la certificazione di conformità e agibilità degli immobili, la attestazione/certificazione di idoneità statica per qualsivoglia tipologia di immobile a prescindere dalla data di edificazione e dal tipo di intervento edificatorio prospettato dalla proprietà (doc.4).

Tale deliberazione è illegittima e gravemente pregiudizievole per i ricorrenti per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DEL DPR 380/2001

VIOLAZIONE DEL D.M. LL.PP. 15 MAGGIO 1985 E SS.MM.II

VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.47/1985

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.97 e 41 COST PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

**VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA
INTERPRETAZIONE E/O APPLICAZIONE DEI PRINCIPI
SANCTI DAL DPR 380/2001
ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DEI FINI SANCTI
DAL DPR 380/2001
ECESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE
SINTOMATICHE**

Preliminarmente è necessario ripercorrere, sebbene brevemente, il tema dell'idoneità statica di una costruzione (spesso oggetto di interpretazioni diverse) che può scaturire da almeno quattro differenti fattispecie, elencate qui di seguito:

1. Le opere oggetto di condono edilizio;
2. Le opere oggetto di accertamento di conformità;
3. Le opere soggette all'origine al rilascio del certificato di agibilità;
4. Le costruzioni destinate a locali di pubblico spettacolo o di impianti sportivi;

– **nel caso 1**, l'attestazione di idoneità statica si deve basare sulle norme tecniche vigenti al momento della domanda di condono, e considerando obbligatoriamente le azioni sismiche soltanto nel caso in cui la sismicità della zona era già prevista nel momento della costruzione;

– **nel caso 2**, l'attestazione di idoneità statica si deve basare sulle norme tecniche e sulla sismicità vigenti sia al momento della

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

costruzione che al momento della domanda di sanatoria (c.d. doppia conformità);

– **nel caso 3**, l’attestazione di idoneità statica si può basare sulle norme tecniche e sulla sismicità vigenti al momento della costruzione, con le specificazioni che si diranno in seguito;

– **nel caso 4**, l’attestazione di idoneità statica deve ricondursi alle norme tecniche in vigore al momento della richiesta dell’attestazione stessa.

A tal riguardo giova puntualizzare quanto segue.

L’articolo 24 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede che per una determinata tipologia di interventi sia necessario, al termine dei lavori, richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del certificato di agibilità. Trattasi di interventi relativi a:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Dalla lettura dell’articolo 24, appare dunque obbligatoria la verifica della presenza del “*certificato di collaudo statico*”, non solo nei casi in cui tale certificato sia previsto ai sensi delle norme per chi esegue interventi con opere strutturali, come quelli indicati ai punti a) e b), bensì anche nei casi in cui gli interventi non riguardino affatto tali opere, come quelli del punto c).

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

Allo stesso tempo NON è richiesto un generico certificato di collaudo statico bensì la certificazione di cui all'art. 67 del DPR 380/2001, che deve essere nelle disponibilità solo per le costruzioni di cui all'art. 53 del medesimo DPR. Peraltro, lo stesso articolo 67 statuisce [*cf. comma 8 bis*] che, per riparazioni e interventi locali su costruzioni esistenti, il Certificato di collaudo di cui al comma 1 è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Per taluni fabbricati potrebbe legittimamente risultare assente il Certificato di collaudo statico (mancante o non reperibile); l'assenza del certificato di collaudo può essere riconducibile ad uno dei seguenti casi:

A. L'edificio non è mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire in data antecedente al 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del RD 16/11/1939 n. 2229); edificio per il quale non era previsto alcun tipo di collaudo.

B. L'edificio non è mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire a partire dal 19 aprile 1940 e prima del 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della Legge 1086/1971), e non costituito da struttura in "conglomerato cementizio armato", unica fattispecie per la quale sussisteva l'obbligo di collaudo ai sensi dell'art. 4 del R.D. già richiamato; edificio per il quale cioè non era previsto alcun tipo di collaudo.

C. L'edificio non è mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire a partire dal 5 gennaio 1972 e prima del 1 luglio 2009 (data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008), e non costituito da struttura in "conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica"; edificio per il quale non era

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

previsto il collaudo ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001, e cioè non compreso nell'elenco delle opere costitutive di cui all'art. 53 del DPR stesso.

È evidente che, nei casi sopra elencati, per interventi che non interessino parti strutturali non è necessaria alcuna documentazione che attesti l'idoneità statica della struttura, in quanto trattasi di costruzioni realizzate con opere strutturali non soggette in origine all'obbligo di collaudo ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001. Nei casi non riconducibili a quelli (A, B, C) sopra elencati, e cioè per gli edifici con opere strutturali:

1. in "conglomerato cementizio armato", **costruiti a partire dal 19 aprile 1940** (data di entrata in vigore del RD 16/11/1939 n. 2229);
2. in "conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica", **iniziati a costruire a partire dal 5 gennaio 1972** (data di entrata in vigore della Legge 1086/1971);
3. con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, **iniziati a costruire a partire dal 1 luglio 2009** (data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008);

e non dotati di precedente attestazione di agibilità, la mancanza del certificato di collaudo non "potrebbe" essere formalmente giustificabile; pertanto, la richiesta di agibilità a seguito di interventi di cui all'art. 24, comma 2 del DPR 380/2001, "dovrebbe" essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali "a posteriori", se non già presente e dal successivo collaudo statico.

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

Tuttavia, in sede di rilascio del certificato di agibilità, la giurisprudenza (*Consiglio di Stato, sentenza 4309/2014*) ha precisato che tale provvedimento della Pubblica Amministrazione può considerarsi indipendente dalle altre procedure urbanistico-edilizie (DPR 380/2001) e provocare conseguenze disciplinari non sovrapponibili. Pertanto, in via subordinata e fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della Pubblica Amministrazione in relazione agli accertamenti per i reati previsti dagli artt. 71 e ss. del DPR 380/2001, è possibile che la “sicurezza strutturale” venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una “**dichiarazione di idoneità statica**”.

In assoluta coerenza con tale pronunciamento il D.Lgs. 222/2016 [cfr. art. 3] ha modificato l’art. 67 del DPR 380/2001 aggiungendovi il comma 8 bis che disciplina proprio tale fattispecie. Per interventi strutturali su edifici esistenti il Certificato di Collaudo è sostituito da una differente documentazione: la dichiarazione resa dal direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere eseguite.

Resta confermato che un documento che possa essere equivalente al certificato di collaudo delle opere originariamente costruite non deve riferirsi alle prescrizioni imposte dalle norme vigenti nel momento della richiesta del certificato di agibilità, bensì deve rapportarsi alle regole in vigore al momento di realizzazione delle opere, in sostituzione cioè di quell’originario certificato di collaudo non originariamente predisposto o comunque non reperibile. Anche qualora presente, infatti, il certificato di collaudo statico da allegare alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità sarebbe comunque

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

riferito alla bontà della costruzione così come realizzata secondo le regole in vigore nel momento dell'esecuzione della stessa.

In generale, ai fini dell'equivalenza sostanziale, si sottolinea che la relazione con cui si dichiara l'idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo, per il fatto che quest'ultimo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, dei materiali, delle ispezioni, ecc.); tuttavia, la dichiarazione di idoneità statica può contenere (sotto la responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico, e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali; in particolare, cioè, la dichiarazione di idoneità statica, così come il certificato di collaudo, contiene gli elementi principali che hanno portato alla formazione del convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione.

Nei casi degli edifici con le caratteristiche indicate ai precedenti punti 1, 2, 3, pertanto, in assenza del certificato del prescritto documento di collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001, si possono presentare le seguenti situazioni:

– Nel caso in cui l'edificio esistente oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, **non sia stato oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali**, il professionista incaricato procede agli approfondimenti tecnici che ritiene opportuni al fine della redazione di una "dichiarazione di idoneità statica", tenendo

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

conto delle norme e della eventuale sismicità vigenti nella zona al tempo della costruzione.

– Nel caso in cui l'edificio esistente oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità **sia stato oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali**, sulla base della dizione letterale della norma, alla Segnalazione CEA va collazionata la dichiarazione resa dal direttore dei lavori di regolare esecuzione delle opere eseguite, così come prescritto al comma 8 bis dell'art. 67 del DPR 380/2001.

La “dichiarazione di idoneità statica” deve sempre essere riferita a tutte le strutture che interessano la sicurezza della costruzione oggetto di richiesta del certificato di agibilità. Pertanto, nel caso di richiesta che interessi soltanto una porzione della costruzione, il tecnico incaricato deve valutare attentamente quali siano le parti strutturali da esaminare: così ad esempio, nel caso di verifiche di tipo sismico (ove prescritte al momento della costruzione) sarà necessario individuare l'unità strutturale indipendente, mentre per le verifiche statiche sarà possibile includere nelle verifiche soltanto la porzione che da cielo a terra, comprese le fondazioni, comprenda il volume edificato oggetto di richiesta del certificato di agibilità (o comunque, in generale, le porzioni strutturali che siano staticamente interessate dal volume stesso).

Pertanto, anche qualora l'opera soggetta al certificato di agibilità sia stata in precedenza già collaudata, e sia quindi disponibile il certificato di collaudo statico, è comunque necessario verificare che tale certificato si riferisca all'intera sicurezza strutturale come

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

descritta nel capoverso precedente, e non esclusivamente a porzioni di edificio, o a singoli interventi locali effettuati, e nemmeno a interventi di miglioramento: la sicurezza delle opere rispetto alle norme vigenti all'epoca della costruzione deve essere globale. Ai fini della richiesta di rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001, non può essere accettato un documento che non riguardi la piena sicurezza dell'intera porzione di costruzione in oggetto, ancorché basato su norme vigenti all'epoca della costruzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che laddove la porzione di fabbricato che rappresenta l'unità abitativa oggetto della richiesta di agibilità sia già dotata di un certificato di agibilità, riferito alla situazione precedente agli interventi, l'idoneità statica deve intendersi già attestata; pertanto (sempre nell'ambito degli edifici con tipologia strutturale soggetta in origine all'obbligo di certificato di collaudo, elencati in precedenza ai punti 1, 2 e 3) si possono pertanto presentare le seguenti situazioni:

1. Nel caso in cui la porzione di edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, **già dotata di precedente attestazione di agibilità, non sia stata oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali**, è possibile non effettuare alcuna verifica di idoneità statica: idoneità che deve intendersi già attestata.
2. Nel caso in cui la porzione di edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, **già dotata di precedente attestazione di agibilità, sia stata oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali**, il certificato di collaudo da

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

presentare è la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori resa dal direttore dei lavori di cui al comma 8 bis dell'art. 67 del DPR 380/2001 che può riguardare soltanto gli interventi strutturali eseguiti (senza cioè necessariamente ricomprendere l'intera porzione di edificio oggetto della richiesta di agibilità).

* * *

Ora, premesso quanto sopra in tema di attestazione di idoneità statica, con riferimento specifico alla modulistica varata con Delibera di Giunta Regionale n.922/2017, si rileva che la criticità più importante di tutto l'impianto è l'introduzione dell'obbligo di collazionare alla Segnalazione di CEA un Certificato di Idoneità Statica (in seguito CIS)⁴ di cui non esiste una definizione assoluta nell'ordinamento vigente (come dimostrato in premessa). Più precisamente, l'articolo 23 comma 2° L.R.15/2013, introdotto dalla L.R. 12/2017, stabilisce che

2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.

La norma si limita a dire che anche fabbricati privi di agibilità possono conseguirla, e la procedura è la stessa da seguire per il conseguimento dell'agibilità in condizioni ordinarie: oggi, la presentazione di una SCIA. Non è introdotta alcuna ulteriore norma di dettaglio ma solamente il rinvio ad una modulistica (quella varata in seguito con la delibera di Giunta n.922/2017). Se la modulistica di rimando è "unificata", la disposizione è di certo lodevole (potendosi

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

così operare in modo univoco sull'intero territorio regionale) ma se la modulistica unificata – tassativa e obbligatoria su tutto il territorio regionale – travalica e prescinde dalle norme vigenti chiedendo/pretendendo da tecnici e cittadini documentazioni mai rese cogenti, neppure da leggi regionali, le criticità si fanno inevitabilmente sentire.

Sull'aspetto in parola – sicurezza statica e sismica – la modulistica nazionale è chiara, semplice e compatta [cfr. doc.3] così come lo è la normativa statale vigente. Nella versione regionale, la modulistica imposta [cfr. doc.4] nella sezione corrispondente – dichiarazioni e documentazioni relative alla sicurezza statica e sismica – si presenta arricchita di ulteriori due punti (5.3 e 5.4), ciascuno costituito da molteplici punti e talvolta anche sottopunti. Ma v'è di più. La sezione è anche corredata da note che ad una attenta lettura non hanno carattere informativo o esplicativo ma – stante il carattere tassativo della modulistica introdotta – assumono carattere di prescrizione impositiva.

Viene infatti richiesto un CIS (Certificato Idoneità Statica) ai sensi del D.M. LL.PP. 15 maggio 1985 che [cfr. articolo 1] impone la presentazione di tale certificazione:

1. soltanto in caso di domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria di opere eseguite abusivamente;
2. e solamente se le anzidette opere possano condurre a Volumi superiori ad una soglia prefissata (450 metri cubi).

Infatti il CIS introdotto dal suddetto D.M. riguardava un procedimento/percorso razionale ed attentamente vagliato.

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

Le disposizioni in esso contenute, infatti, erano legittimate [*si veda la legge 47/85, articolo 35, comma 4*] a derogare diverse leggi statali tra cui la n. 1086 del 1971 e la n. 64 del 1974 nonché le relative Norme Tecniche. Peraltro la norma sopra citata [*articolo 35, comma 4, della legge 47/85*] consente anche di non tenere conto degli effetti sismici su fabbricati in sanatoria, allorché essi siano ricadenti in zone dichiarate sismiche post intervento.

Pare fin troppo evidente che una qualunque certificazione rilasciata in tal senso possa valere solo se rilasciata e utilizzata ai fini previsti dal legislatore nazionale. Parimenti non appare lecita o legittima un'estensione di validità della Certificazione (il CIS) da parte di un legislatore regionale (nel caso di specie addirittura la Giunta Regionale ER) per tutt'altre finalità; infatti così facendo, introduce implicitamente le medesime deroghe previste dalla legge statale (la legge 47/85) sulle quali la stessa Certificazione riposa, e che dovrebbero, invece, essere materia fuori dalla competenza delle Regioni.

L'introduzione dell'obbligo di produrre un CIS con finalità diverse ed estranee a quelle della sanatoria, e cioè quelle dettate dall'articolo 35, comma 4, della legge 47/85, introduce d'imperio assunzioni di responsabilità e situazioni paradossali, quando non contraddittorie, tanto per i tecnici che per i cittadini.

Il D.M. LL.PP. 15 maggio 1985, modificato dal D.M. LL.PP. 20 settembre 1985, riporta all'articolo 2 le indicazioni per gli accertamenti e le verifiche da condursi ai fini del rilascio del CIS che non sono più applicabili per l'evoluzione radicale intervenuta in materia di norme tecniche per le costruzioni: da qui scaturisce

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

l'eccesso di potere, in tutte le sue figure sintomatiche, in cui è incorsa la Giunta Regionale. Infatti, ai punti A.6 e B.5 del sopra citato articolo 2 viene introdotta una prescrizione aperta: ***“Per le costruzioni eseguite, prima o dopo l’entrata in vigore del decreto di classificazione sismica, oltre ad effettuare gli accertamenti di cui ai precedenti(OMISSIS)... il tecnico incaricato dovrà altresì verificare che l’opera possenga i requisiti strutturali per resistere alle azioni sismiche facendo di massima riferimento ai criteri generali desumibili dalla normativa vigente al tempo dell’accertamento”***;

prescrizione che, applicata tal quale, porterebbe a pretendere che i fabbricati esistenti privi di agibilità, per poterla conseguire, dovrebbero possedere requisiti strutturali conformi alle Norme Tecniche oggi vigenti (NCT 2008) – prescrizioni alquanto pesanti – e a breve quelle in aggiornamento che parrebbero anche imminenti.

Giova evidenziare che la suddetta prescrizione [*quella contenuta nel D.M. LL.PP. 15.05.1985*] nasceva con una ratio differente: per abusi importanti, e cioè solo per volumi maggiori di 450 metri cubi, la possibilità di sanatoria è condizionata al fatto che la costruzione sia avvenuta nel rispetto delle regole tecniche e con la necessaria capacità di resistere anche all’azione sismica.

Ma i fabbricati privi di abitabilità e agibilità NON sono fabbricati abusivi; e se di ciò non si tiene conto si creano situazioni paradossali.

Così, ad esempio: un fabbricato esistente dotato di agibilità anche se caratterizzato, perché datato, di un Livello di Sicurezza sismica minimale [*es: 10-15%*], può essere assoggettato ad una

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

ristrutturazione con l'esecuzione anche di un modesto miglioramento sismico [*magari un +5-10% rispetto al livello ante operam*] e pervenire nuovamente all'agibilità grazie al deposito della certificazione inerente il miglioramento sismico apportato. Per contro un fabbricato esistente e legittimo, in condizioni statiche anche migliori, ma privo di agibilità, si trova nell'impossibilità di acquisire l'agibilità stessa poiché a tal fine necessita di un CIS che, per come concepito e introdotto dalla regione Emilia Romagna richiede – interpretando la norma letteralmente – che il fabbricato sia conforme sotto ogni profilo, anche sismico, alle vigenti norme tecniche per le costruzioni o, a breve, a quelle che saranno ulteriormente aggiornate.

Altro esempio. Attesa la consentita possibilità di acquisire l'agibilità anche per singole unità immobiliari, sono tantissimi i casi di edifici nei quali talune unità immobiliari (appartamenti) sono dotate di agibilità mentre altre ne risultano ancora prive. Come tale il proprietario della singola unità immobiliare che voglia acquisire oggi l'agibilità si troverà nella condizione di dover richiedere al proprio Condominio un adeguamento sismico dell'intero stabile, con ciò andando a coinvolgere anche quei condomini che invece l'agibilità ce l'hanno già e che come tale non ritengono di dover sostenere interventi gravosi ed economicamente onerosi.

VIOLAZIONE DELL'ART.121 COST.

ECESSO DI POTERE PER ECESSO O DIFETTO DI DELEGA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

È pur vero che è necessario riallineare le procedure regionali in materia di “costruzioni in zona sismica” alle nuove disposizioni nazionali – anche tramite l’allineamento della modulistica regionale con quella statale –; ma questo dovrebbe avvenire tramite l’organo legislativo a ciò deputato ex lege.

Quale organo esecutivo, la Giunta Regionale esercita una serie di competenze (stabilire l’indirizzo politico del territorio, dare attuazione alle decisioni del Consiglio, ecc..) mentre il potere legislativo rimane in capo al Consiglio Regionale. Ragion per cui, appare illegittimo l’aver attribuito alla Giunta Regionale la formulazione di una modulistica che, nei contenuti impositivi, travalica le disposizioni statali e regionali in materia di sicurezza sismica: per rendere evidente tale discrasia è sufficiente confrontare la modulistica nazionale (doc.3) con la modulistica regionale varata con delibera di Giunta n.922/2017 (doc.4), laddove impone il certificato di idoneità statica ai sensi del D.M. 15 maggio 1985 “per chi presenta la segnalazione CEA, senza la realizzazione di opere strutturali, per immobile/unità priva di agibilità, esistente o in corso di realizzazione al 23 ottobre 2005 e per il quale la legge o la normativa tecnica non richiedeva il collaudo statico o comunque privo del certificato di collaudo statico”.

Per Questi Motivi

Si chiede l’accoglimento del ricorso e per l’effetto annullare i provvedimenti impugnati, con particolare riferimento alla modulistica approvata e varata con la delibera di Giunta Regionale n.922/2017 – e con contestuale condanna dell’amministrazione a risarcire i danni subiti dai ricorrenti per effetto dei provvedimenti

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: avv.maggiolo@tiscali.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

meglio descritti in epigrafe, da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio.

Bologna, lì 22 settembre 2017

Avv. Lucia Maggiolo



Si depositano:

1. delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017;
2. LR n.12/2017 del 23 giugno 2017;
3. Modulistica nazionale in materia di sicurezza statica e sismica;
4. Modulistica regionale della Regione Emilia Romagna, in materia di sicurezza statica e sismica, approvata e varata con la deliberazione di Giunta Regionale n.922/2017;
5. Documenti d'identità dei ricorrenti.

Avv. Lucia Maggiolo


* * *

Ai fini del pagamento del contributo unificato, il sottoscritto Avvocato dichiara che il contributo da versare è pari ad euro 650,00

Avv. Lucia Maggiolo


* * *

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

L' Ordine degli ingegneri della provincia di Bologna (BO),
nella persona del suo legale rappresentante nonché
Presidente, Ing. Simona Tondelli, nata a Sassuolo (MO) il
15/10/1973, c.f. TNDSMN73R55I462B, delega l'Avv. Lucia Maggiolo
a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto
all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28
giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la
segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53.
Dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso
edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno
utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente,
presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento
dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico
Modena, li 21/09/2017

Ing. Simona Tondelli



V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 - fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

**L' Ordine degli ingegneri della provincia di Piacenza nella
persona del suo legale rappresentante nonché Presidente.**

Ing. SABRINA FREDA nato a NA il 18/2/70 c.f. FRDSRN70B58F839J giusta

delibera del Consiglio del 14/9/17 delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing.

V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo

Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA


L'Ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Emilia (RE), nella persona del suo legale rappresentante nonché

Presidente, ing. Paolo Guidetti, nato a Reggio Emilia il 10/11/1963 c.f. GDTPLA63S10H223A, in forza di delibera del Consiglio del 21/09/2017 delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Paolo Guidetti

V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it



DELEGA

**L'Ordine degli ingegneri della provincia di Modena (MO),
nella persona del suo legale rappresentante nonché
Presidente, ing.Gabriele Giacobazzi**, nato a Prignano sulla
Secchia (MO) il 04/07/1949 c.f. GCBGRL49L04H061J, delega
l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente
giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n.
922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge
domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna
Strada Maggiore n.53. Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03,
di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso
terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e,
congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto
che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità
dell'incarico

Ing. Gabriele Giacobazzi

V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo




Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

**L' Ordine degli ingegneri della provincia di Ferrara (FE),
nella persona del suo legale rappresentante nonché
Presidente, Ing. Massarenti Edi**, nato a Codigoro (FE) il
01/11/1967, c.f. MSSDEI67S01C814D, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a
rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto
all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28
giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la
segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53.
Dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso
edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno
utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente,
presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento
dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Massarenti Edi



V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

**L' Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna (RA),
nella persona del suo legale rappresentante nonché
Presidente, Ing. Galli Mattia,** nato a Lugo (RA) il 12/03/1977, c.f.
GLLMTT77C12E730F, giusta delibera del Consiglio del 20/09/2017
delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel
presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta
Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed
elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in
Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs n.
196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti
presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e,
congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto
che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità
dell'incarico

Ing. Galli Mattia

V.to è autentica



Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

**L' Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini (RN),
nella persona del suo legale rappresentante nonché
Presidente, ing.Andrea Barocci**, nato a Rimini il 20/05/1978
c.f. BRCNDR78E20H294W, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a
rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto
all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28
giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la
segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53.
Dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso
edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno
utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente,
presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento
dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Andrea Barocci

V.to è autentica



Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Forlì - Cesena,
nella persona del suo legale rappresentante nonché

Presidente, ing. Neri Riccardo, nato a Cesena il 12/06/1984

c.f. NRERCR84H12C573E, in forza di delibera consiliare del 21/09/2017, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni

correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Neri Riccardo


V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it


DELEGA

**L'Ordine degli Architetti della provincia di Modena (MO),
nella persona del suo legale rappresentante nonché**

Presidente, Arch. Anna Alesina, nata a Modena il 31/10/1959


c.f. LLSNNA59R71F257Z, giusta delibera del Consiglio del
20/09/2017 delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e
difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera
di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori
provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR
Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiara, inoltre,
ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati
personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini
del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro
trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni
correlate alle finalità dell'incarico

Arch. Anna Alesina



V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo




Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

**L' Ordine degli Architetti della provincia di Parma (PR),
nella persona del suo legale rappresentante nonché
Presidente, Arch.Daniele Pezzali**, nato a Parma il 17/08/1960
c.f. PZZDNL60M17G337N, giusta delibera del Consiglio del
20/09/2017 delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e
difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera
di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori
provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR
Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiara, inoltre,
ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati
personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini
del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro
trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni
correlate alle finalità dell'incarico

Arch.Daniele Pezzali



V.to è autentica

Avv.Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

L' Ing. Carlo Rossi nato a Reggio Emilia il 22/01/1957 c.f. RSSCRL57A22H223E delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Carlo Rossi

V.to è autentica



Avv. Lucia Maggiolo




Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
Tel. 059-237023 Fax 059-221509
E-MAIL: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
P.E.C. lucia.maggiolo@ordineavvm Modena.it

DELEGA

L'ing. Paolo Marco BIANCO nato a Montefredane (AV) il 24/04/1964 c.f. BNCPMR64D25F511Y e p.IVA 02062961202 iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Bologna, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio innanzi il TAR Emilia Romagna per l'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n.922 del 28/06/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 29/06/2017, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna, Strada Maggiore n. 53. Dichiaro, inoltre, ai sensi del D. Lgs n.. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico.

Ing. Paolo Marco Bianco 

V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo


Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it



DELEGA

L' Ing. Aroldo Minghelli, nato a Bologna il 25/02/1947, c.f. MNGRLD47B25A944F, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiara, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Aroldo Minghelli

V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo




Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

L' Ing. Fabrizio Baroni, nato a Bologna il 08/06/1973, c.f. BRNFRZ73H08A944J, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico
Ing. Fabrizio Baroni

V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA


L' Ing. Stefano Girelli, nato a Forlì il 22/10/1959, c.f. GRLSFN59R22D704Q, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Stefano Girelli

V.to è autentica



Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA


L' Ing. Massimo Rosetti nato a Ravenna (RA) . il 12/01/1971 C.F:
RSTMSM71A12H199I, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo
e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della
Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori
provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR
Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiara, inoltre,
ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati
personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini
del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro
trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni
correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Massimo Rosetti



V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA


L' Ing. Roberto Marconi, nato a Carpi (MO) il 22/07/1964, c..f MRCRRT64L22B819A, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Roberto Marconi

V.to è autentica



Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

DELEGA

L' Ing. Albareti Marco, nato a Reggio Emilia il 16/12/1962 c.f.LBRMRC62T16H223Z, delega l'Avv. Lucia Maggiolo a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio volto all'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28 giugno 2017 ed ulteriori provvedimenti, ed elegge domicilio presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53. Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, di essere stato reso edotto che i dati personali, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente contenzioso e, congiuntamente, presta il consenso al loro trattamento. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per ragioni correlate alle finalità dell'incarico

Ing. Marco Albareti



V.to è autentica

Avv. Lucia Maggiolo



Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

RELAZIONE DI NOTIFICA

La sottoscritta Avvocato Lucia Maggiolo, nella qualità di difensore dell'**Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Simona Tondelli, con sede in Bologna, Strada Maggiore n° 13, codice fiscale 00902120377; **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Sabrina Freda, con sede in Piacenza, Via S. Marco n° 16, codice fiscale 80011930338; **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Paolo Guidetti, con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n° 42, codice fiscale 80014410353; **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Gabriele Jacobazzi, con sede in Modena, Via Pietro Vivarelli n° 10, codice fiscale 80009710361; **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Edi Massarenti, con sede in Ferrara, Corso Ercole I D'Este n° 1, int. 29, codice fiscale 80014640389; **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Mattia Galli, con sede in Ravenna, Viale Randi n° 37, codice fiscale 80004300390; **Ordine degli**

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it


Ingegneri della Provincia di Rimini, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Andrea Barocci, con sede in Rimini, Corso D'Augusto n° 213, codice fiscale 91029030409; **Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Ing. Riccardo Neri, con sede in Forlì, Via Bruni n°3, codice fiscale 80008630404; **Ordine degli Architetti della Provincia di Modena**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Arch. Anna Alesina, con sede in Modena, Via Ungaretti n° 20, codice fiscale 94011380360; **Ordine degli Architetti della Provincia di Parma**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché Presidente Arch. Daniele Pezzali, con sede in Parma, Via Borgo Retto n° 21/A, codice fiscale 80012550341; l'Ing. **Paolo Marco Bianco**, nato a Montefredane (AV) il 25/04/1964 c.f. BNCPMR64D25F511Y; l'Ing. **Carlo Rossi**, nato a Reggio Emilia il 22/01/1957 c.f. RSSCRL57A22H223E; l'Ing. **Aroldo Minghelli**, nato a Bologna il 25/02/1947 c.f. MNGRLD47B25A944F; l'Ing. **Fabrizio Baroni**, nato a Bologna il 08/06/1973 c.f. BRNFRZ73H08A944J; l'Ing. **Stefano Girelli** nato a Forlì il 22/10/1959, c.f. GRLSFN59R22D704Q; l'Ing. **Massimo Rosetti** nato a Ravenna (RA) il 12/01/1971 c.f. RSTMSM71A12H199I; l'Ing. **Roberto Marconi** nato a Carpi (MO) il 22/07/1964 c.f. MRCRRT64L22B819A; l'Ing. **Albaretì Marco**, nato a Reggio

Avv. Lucia Maggiolo
Patrocinante in Cassazione
Viale Martiri della Libertà n.28
41121 Modena
tel. 059 212041 – fax 059 4393404
e mail: lucia.maggiolo@studiolegalemaggiolo.it
p.e.c. lucia.maggiolo@ordineavvmodena.it

Emilia il 16/12/1962, codice fiscale LBRMRC62T16H223Z;
tutti elettivamente domiciliati presso la segreteria del TAR Emilia Romagna in Bologna Strada Maggiore n.53, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Modena in data 25 ottobre 2005, previa iscrizione ai numeri 475/2017 – 476/2017 del mio registro cronologico debitamente numerato e vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 21.1.1994 n. 53, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso ricorso TAR a:
Regione Emilia Romagna – nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, - con sede in Bologna, Via Aldo Moro n.52, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. A.R. nr. AG 76634996102-4 spedita dall'Ufficio Postale di Modena Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

Reg. Cron. n. 475/2017
Modena, li 25/09/2017



Avv. Lucia Maggiolo



Giunta della Regione Emilia Romagna, nella persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n° 52, (40127 – BO) ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. A.R. nr. AG 76634996101-3 spedita dall'Ufficio Postale di Modena Centro in data corrispondente a quella del timbro postale.

Reg. Cron. n. 476/2017
Modena, li 25/09/2017

Avv. Lucia Maggiolo



N. Raccomandata

76634996102-4



Posteitaliane

EP0705-EP0489 - Mod. 22 A/B - MOD. 04001 (ex 0489) - St. Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SPA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello


RICEVUTA

DESTINATARIO		MITTENTE	
RICEVUTA DESTINATARIO VIA ALDO MORO 40127 C.A.P.		VIA / PIAZZA 41121-MODENA Tel. 059/212041 - Fax 059/4393404 C.A.P.	
COMUNE STUDIO LEGALE AW. LUCIA MAGGIOLC Viale Mariti della Libertà, 28		N° CIV. PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

FRAT. 39001 SET. 17 006727.108
 CAUSELLE: AN 25/09/2017 17:14
 PESO GR.: 237 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 DATA AUT. AR
 Bollo
 (per il giudizio manuale) 76634996102-4 TASSE

N. Raccomandata

76634996101-3



Posteitaliane

EP0705-EP0489 - Mod. 22 A/B - MOD. 04001 (ex 0489) - St. Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SPA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

RICEVUTA

DESTINATARIO		MITTENTE	
RICEVUTA DESTINATARIO VIA ALDO MORO 40127 C.A.P.		VIA / PIAZZA 41121 MODENA Tel. 059/212041 - Fax 059/4393404 C.A.P.	
COMUNE STUDIO LEGALE AW. LUCIA MAGGIOLC Viale Mariti della Libertà, 28		N° CIV. PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

FRAT. 39001 SET. 17 006727.108
 CAUSELLE: AN 25/09/2017 17:14
 PESO GR.: 237 Tariffa € 8.95 Affr. € 0.00
 DATA AUT. AR
 Bollo
 (per il giudizio manuale) 76634996101-3 TASSE